

COMUNE DI SAN DONACI

PROVINCIA DI BRINDISI

C.F. 80001990748 P.I. 01432100749

Piazza Pompilio Faggiano – 72025 San Donaci (BR) – Tel. 0831.631205

http://www.sandonaci.comune.sandonaci.br.itpec: info@pec.sandonaci.net

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 150/2009 relativo all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni che, agli artt. 7 e 14, ha previsto per gli Enti locali la possibilità di costituire, in luogo del Nucleo di valutazione, l'Organismo indipendente di valutazione con nuovi compiti e responsabilità, in forma monocratica ovvero collegiale;
- La Delibera CIVIT 27 febbraio 2013 n. 12 "Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)";
- il D.P.R. n. 105/2016 recante "Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni", e, in particolare, l'art. 6 comma 3, secondo il quale i componenti dell'OIV sono nominati da ciascuna Amministrazione, singolarmente o in forma associata, tra i soggetti iscritti all'Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione, tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- il Decreto Ministeriale 6 agosto 2020, come modificato dal decreto ministeriale 7 agosto 2023, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) del 7 ottobre 2020, n. 248 che stabilisce all'articolo 7 comma 3 che possono partecipare alla procedura comparativa esclusivamente i soggetti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultano iscritti da almeno sei mesi all'elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione ed al comma 6 quanto sotto riportato:
 - "L'incarico di Presidente di OIV o Titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente:
 - a) a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di mille dipendenti;
 - b) a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a mille;
 - c) agli iscritti in qualsiasi fascia professionale nelle amministrazioni fino a cinquanta dipendenti.".

RICHIAMATO l'atto giuntale n. 6 del 18.1.2024 con il quale è stato deliberato di avvalersi dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) in forma monocratica, per il triennio 2024/2026, quale forma di controllo interno e dei modelli di valutazione del personale, nonché della performance delle strutture organizzative;

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 95 del 19.2.2024 avente ad oggetto: "Approvazione avviso pubblico per la nomina dell'organismo indipendente di valutazione in composizione monocratica per il triennio 2024/2026."

RENDE NOTO

Articolo 1 Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell'incarico

È indetta una procedura selettiva pubblica comparativa per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) del Comune di San Donaci costituito in forma monocratica.

L'incarico di Titolare di OIV monocratico, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta fermo restando l'obbligo per il titolare di procedere tempestivamente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020, come modificato dal decreto ministeriale del 7 agosto 2023, l'incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 1, lett. a) e lettera c) del citato decreto, ovvero in caso di cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco nazionale in esito alle verifiche di cui all'art. 3, comma 4, ovvero per il superamento dei limiti di cui all'art. 8 del decreto del 6 agosto 2020 come modificato dal decreto del 7 agosto 2023.

Articolo 2 Compenso

Il corrispettivo annuo omnicomprensivo per l'esecuzione dell'incarico di cui al presente avviso è pari ad euro 3.000,00 IVA e altre ritenute di legge e ogni altro eventuale onere fiscale e/o contributivo compresi;

Articolo 3 Requisiti per la partecipazione

Ai sensi dell'art. 7 comma 3 e al comma 6 lettere a), b) e c) del decreto Ministeriale 6 agosto 2020, come modificato dal decreto ministeriale 7 agisto 2023, alla procedura comparativa di cui trattasi potranno partecipare esclusivamente i soggetti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, risultino iscritti da almeno sei mesi all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica, in qualsiasi fascia professionale del suddetto elenco nazionale di cui all'art. 5 del suddetto decreto, poiché il Comune di San Donaci ha attualmente meno di 50 (cinquanta) dipendenti.

Articolo 4 Divieto di nomina

Il componente dell'OIV non può essere nominato, ai sensi dell'art.14, comma 8 del d.lgs.n.150 del 2009, tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano

rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Articolo 5 Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi

Fermi restando i divieti di nomina, di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.Lgs. n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.

Articolo 6 Esclusività del rapporto

Secondo quanto disposto all'art. 8, del D. M. del 06 agosto 2020, come modificato dal decreto ministeriale 7 agosto 2023, ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di dodici. Nel caso in cui due di essi siano svolti in amministrazioni con più di mille dipendenti il numero massimo è ridotto a quattro. Gli iscritti dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono appartenere a più OIV, in ogni caso, nel numero massimo di tre.

Articolo 7 Modalità di presentazione della domanda di candidatura

La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato A) e la seguente documentazione, dovranno essere sottoscritte a pena di esclusione sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti;
- relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evincano l'esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 6 agosto 2020 (misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel riskmanagement) ed eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV;
- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ad assenza di situazioni di cui agli artt. 4 e 5.

La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata entro le ore 14,00 del 6.3.2024 esclusivamente in formato pdf, e trasmessa a mezzo PEC con unico invio, all'indirizzo: info@pec.sandonaci.net in oggetto "Manifestazione di interesse ai fini della nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance presso il Comune di San Donaci".

In tal caso farà fede la data e l'ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata recante la domanda di candidatura e della documentazione allegata è stato consegnato nella casella di destinazione pec, come risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o a eventi di forza maggiore. Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive, anche di uno solo, dei requisiti previsti dal presente avviso.

Articolo 8 Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina

Ai sensi dell'art. 7 comma 3 e comma 6 lettere a), b) e c) del decreto Ministeriale 6 agosto 2020, come modificato dal decreto ministeriale 7 agosto 2023, alla procedura comparativa di cui trattasi potranno partecipare esclusivamente i soggetti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, risultino iscritti da almeno sei mesi all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica, in qualsiasi fascia professionale del suddetto elenco nazionale di cui all'art. 5 del suddetto decreto, poiché il Comune di San Donaci ha attualmente meno di 50 (cinquanta) dipendenti.

Successivamente alla data di scadenza del presente avviso, l'amministrazione provvederà al riscontro delle candidature pervenute, al fine di determinare l'ammissibilità alla selezione, sulla base delle autodichiarazioni rese dagli interessati e dei curricula allegati.

I candidati che risulteranno in possesso di tutti i requisiti obbligatori previsti per la nomina verranno ammessi a successiva valutazione del Sindaco. La scelta verrà effettuata dal Sindaco a proprio insindacabile giudizio.

L'OIV è nominato con apposito provvedimento del Sindaco da pubblicare all'albo e sul sito istituzionale dell'Ente nella apposita Sezione dell'Amministrazione Trasparente, comunicandone l'esito al Dipartimento della Funzione.

Articolo 9 Trattamento dei dati personali

Con riferimento al trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito DGPR), del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196 e della Legge 101/2018 i dati forniti dai candidati saranno raccolti dall'Ufficio Affari Generali per le finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato con l'Ente, mediante supporto sia cartaceo che informatico. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Titolare del trattamento è il Comune di San Donaci (BR).

Articolo 10 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n.241, è la dott.ssa Maria Grazia Bilotta Responsabile del Settore "Affari Generali".

Articolo 11 Comunicazioni e trasparenza

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della performance del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale dell'amministrazione. Le comunicazioni individuali saranno effettuate a

mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti forniti nella domanda di candidatura di cui all'art. 7.

Il decreto di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile del Settore Affari Generali Dott.ssa Maria Grazia Bilotta